

**CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO ... CODICE...**

finanziato dal FONDO PMRR di cui alle deliberazioni del Consiglio metropolitano RG n.29 e n.54 del 2025

**TRA**

La **Città metropolitana di Milano**, in persona del Vicesindaco metropolitano \_\_\_\_\_, C.f. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede della stessa, in Via Vivaio n. 1, Milano (MI), P.IVA 08911820960, munito dei necessari poteri secondo lo Statuto metropolitano (di seguito, "Ente gestore")

**E**

Il **Comune di** \_\_\_\_\_, in persona del Sindaco pro tempore, \_\_\_\_\_, C.f. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la stessa sede, C.F.\_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, il quale dichiara di agire in attuazione della Delibera Consiglio Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_ esecutiva per legge, [nonché in attuazione della convenzione intercomunale tra i Comuni A-B-C, sottoscritta in data..., che identifica il Comune di \_\_\_ quale Capofila legittimato a sottoscrivere il presente accordo] (di seguito, "Comune beneficiario").

**PREMESSO CHE**

- La Legge 56/2014 individua, tra le funzioni fondamentali attribuite alla Città metropolitana *"l'adozione e aggiornamento annuale di un Piano strategico del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei Comuni e delle unioni dei comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio delle funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materia di loro competenza"* (art. 1, comma 44, lett. a);
- lo Statuto della Città metropolitana di Milano definisce il Piano strategico come *"L'atto fondamentale di indirizzo dell'azione della Città metropolitana di Milano"* incaricando di configurare gli scenari e determinare gli obiettivi generali di sviluppo di lungo periodo della comunità metropolitana e le relative condizioni di sostenibilità economico- sociale e territoriale- ambientale (art. 34, cc. 1 e 2);
- il Piano Strategico Triennale del Territorio Metropolitano (PSTTM) costituisce la cornice di riferimento generale per l'azione della Città metropolitana. Gli altri atti di pianificazione e gli atti generali della Città metropolitana mettono in evidenza con specifica motivazione le loro relazioni con il Piano strategico (art. 35, comma 1 dello Statuto);
- il Piano Strategico Triennale del Territorio Metropolitano costituisce altresì la cornice di riferimento per il coordinamento dell'azione complessiva di governo delle amministrazioni locali del territorio metropolitano *"Esso costituisce pertanto atto di indirizzo per l'esercizio delle funzioni dei comuni, delle unioni dei comuni e delle zone omogenee"* (art. 35, comma 2 dello Statuto);
- con Delibera del Consiglio metropolitano RG n. 23 del 29/05/2025, su parere conforme della Conferenza metropolitana, è stato definitivamente approvato il Piano strategico 2025-2027 *"PROSPETTIVE METROPOLITANE"*, articolato in cinque Missioni di azione analogamente al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Next Generation EU);
- con Delibera del Consiglio metropolitano RG n. 29 del 30/07/2025 è stata approvata la costituzione di un Fondo per il finanziamento delle azioni a cura dei Comuni metropolitani funzionali all'attuazione degli obiettivi del Piano strategico triennale del territorio metropolitano (PSTTM) - 2025/2027, ai sensi

dell'art.34, comma 4, dello Statuto metropolitano, dell'importo complessivo di 39 milioni di euro;

- con Delibera del Consiglio metropolitano RG n. 54 del 09/12/2025 è stata approvata la ripartizione definitiva delle risorse, suddivise in cinque Missioni, del Fondo di cui al punto precedente denominato "Fondo PMRR";
- con Decreto del Sindaco metropolitano RG n. 332/2025 del 10/12/2025 è stato approvato lo schema di Avviso per la raccolta delle candidature (di seguito, "Avviso") al Fondo PMRR dell'importo complessivo di 39 milioni di euro che ha disciplinato, tra le altre cose, le modalità, le procedure e le scadenze per la presentazione delle proposte di intervento dei Comuni, i requisiti di ammissibilità, nonché i criteri di valutazione delle proposte stesse;
- con Decreto del Sindaco metropolitano RG n. 48/2026 del 23/02/2026 è stato prorogato il termine di presentazione delle proposte di intervento dei Comuni dal 28/02/2026 al 10/04/2026, con contestuale slittamento delle successive fasi del timing del Fondo PMRR;
- con Delibera del Consiglio metropolitano RG n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ è stata approvata la "Convenzione-tipo", così come disciplinato dall'art. 14, comma 1, dell'Avviso;

**PREMESSO INOLTRE CHE**

- il Comune di \_\_\_\_, [in qualità di Comune singolo/Comune capofila], ha presentato a mezzo pec (prot. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_) la proposta di intervento denominata "\_\_\_\_", Codice \_\_\_\_, afferente alla Missione \_\_\_\_, Obiettivo/i \_\_\_\_ ;
- con Decreto del Sindaco metropolitano RG n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_, sono state approvate le graduatorie delle proposte di intervento afferenti alle singole Missioni. La proposta di intervento oggetto della presente Convenzione si è classificata al posto n. \_\_\_\_ nella graduatoria della Missione \_\_\_\_;
- con Decreto del Sindaco metropolitano RG n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ è stato approvato il programma delle proposte di intervento finanziate con i relativi beneficiari e l'importo del finanziamento. Il Comune di \_\_\_\_ è risultato beneficiario del finanziamento per la proposta di intervento denominata "\_\_\_\_", Codice \_\_\_\_, per un importo pari a euro \_\_\_\_\_;

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue.

**Articolo 1**

*(Premesse, allegati e disciplina applicabile)*

1. Le premesse e gli allegati individuati al comma 2 del presente articolo sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e hanno valore di patto a tutti gli effetti tra le Parti. Ai fini della presente Convenzione si intende per "Intervento" l'insieme organico di progetti e conseguenti misure costituenti nel complesso la proposta progettuale, inviato dal Comune beneficiario e ammessa a finanziamento;
2. Gli allegati sono:
  - a) relazione generale;

- b) relazione tecnica;
  - c) elaborati grafici tipologici delle opere (planimetrie, prospetti, sezioni tipo);
  - d) computo metrico estimativo preliminare dell'opera;
  - e) cronoprogramma;
  - f) piano economico-finanziario, ivi compresi i dati relativi alla copertura finanziaria degli interventi, alla sostenibilità della successiva equilibrata gestione ventennale alla luce del ciclo di vita delle opere e dei correlati bisogni manutentivi, nonché delle forme di gestione prescelte, con eventuale affidamento a gruppi, associazioni, enti del terzo settore, etc.;
  - g) impegno a garantire il mantenimento di proprietà o diritto reale di godimento e destinazione d'uso per venti anni;
  - h) [accordo per l'individuazione del Comune capofila].
3. L'esecuzione della presente Convenzione è regolata dalle disposizioni seguenti, dall'Avviso e dagli impegni assunti con la presentazione della proposta di intervento, nonché dalle altre norme riguardanti i rapporti tra Pubbliche Amministrazioni.

## **Articolo 2**

*(Oggetto della Convenzione)*

1. La presente Convenzione regola i rapporti tra Città metropolitana di Milano, nella sua qualità di Ente gestore e soggetto erogatore del contributo finanziario a valere sulle risorse del Fondo PMRR, e il Comune di \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Comune beneficiario e responsabile dell'attuazione dell'intervento, identificato con codice \_\_\_\_\_.

## **Articolo 3**

*(Durata)*

1. La presente Convenzione acquista efficacia dalla sua sottoscrizione e la mantiene sino alla completa attuazione e al perdurare dei vincoli ventennali conseguenti al finanziamento.
2. Il Comune beneficiario si impegna a realizzare l'intervento secondo quanto contenuto nella proposta e nel rispetto di quanto indicato nel cronoprogramma e nella documentazione allegata.
3. Fermi restando i limiti temporali indicati nel cronoprogramma allegato sub e) nonché i termini indicati all'art. 14, comma 5, dell'Avviso, l'Ente gestore può, su motivata istanza del Comune beneficiario, concedere la possibilità di rimodulare gli interventi e le fasi ivi indicate qualora siano sopravvenute straordinarie difficoltà esecutive.
4. Eventuali proroghe, che non pregiudichino il perseguimento degli obiettivi a cui è preordinato l'intervento, potranno essere autorizzate dall'Ente gestore e approvate dall'Organo competente solo sulla base di motivata richiesta che deve pervenire almeno 30 giorni prima della scadenza a cui la richiesta è riferita.

## **Articolo 4**

*(Obblighi delle parti)*

1. L'Ente gestore si impegna a erogare il finanziamento di euro \_\_\_\_\_ per l'attuazione dell'intervento da parte del Comune beneficiario, che a sua volta si impegna a realizzarlo nel rispetto degli impegni assunti nell'ambito della procedura selettiva.
2. Il Comune beneficiario si impegna ad osservare gli obblighi di comunicazione già previsti all'art. 18 dell'Avviso, la pubblicazione di materiale informativo o promozionale, ivi compreso il cartello di cantiere che dovrà riportare il logo della Città metropolitana di Milano e la dicitura: *“il presente progetto è stato realizzato con il contributo della Città Metropolitana di Milano”*.
3. Il Comune beneficiario si impegna a depositare:
  - a) entro 120 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, la documentazione progettuale esecutiva debitamente verificata e validata, con attestazione di conformità ai pertinenti e più aggiornati CAM, nonché alle tecniche di *nature based solutions* dettagliate dalla STTM 1, ai criteri DNSH e ai principi in tema di neutralità carbonica e climatica dettagliati dalla LR 11/2025;
  - b) entro 150 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, la documentazione relativa all'attivazione della procedura di selezione del soggetto esecutore e la documentazione relativa all'aggiudicazione dell'appalto entro 20 giorni dalla conclusione della procedura. In entrambi i casi, con specifica indicazione delle previsioni e clausole tese a garantire l'identificazione del beneficiario effettivo del finanziamento e, più in generale, il rispetto della normativa antimafia e antiriciclaggio, unitamente alle dichiarazioni circa l'insussistenza di profili di incompatibilità per le figure coinvolte nella procedura di selezione del contraente;
  - c) il contratto sottoscritto con il soggetto attuatore ed eventuali varianti o novazioni, nonché il cronoprogramma contrattuale e la copia delle garanzie fideiussorie (conformi al D.M. 22 settembre 2022) prestate dal soggetto attuatore;
  - d) la documentazione relativa agli stati di avanzamento dei lavori e alle correlate liquidazioni al soggetto attuatore;
  - e) la documentazione relativa a eventuali riserve, contenziosi, e altri eventi suscettibili di incidere sulla completa attuazione dell'intervento;
  - f) la documentazione relativa alla fase di collaudo;
  - g) la documentazione attestante la presa in carico dell'opera e l'apertura alla fruizione, entro il termine di 60 giorni dall'avvenuto collaudo;
  - h) eventuali provvedimenti con incidenza sulla destinazione funzionale dell'opera in vista dell'espressione di assenso da parte dell'Ente gestore.
4. Il Comune beneficiario si impegna altresì a:
  - a) realizzare l'intervento nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate nella presente Convenzione e nei suoi allegati, tenendo estraneo l'Ente gestore da contenziosi, richieste e/o oneri aggiuntivi, assumendo ogni rischio correlato alla sua completa attuazione;
  - b) comunicare all'Ente gestore qualsiasi informazione per consentire a quest'ultimo la necessaria attività di verifica, controllo e monitoraggio dell'intervento;
  - c) sottoporre a collaudo, sotto la sua esclusiva responsabilità, tutti i lavori previsti nel progetto secondo quanto stabilito nel D.Lgs. n. 36/2023. Al formale affidamento dell'incarico di collaudo provvederà il Comune beneficiario, nei casi previsti dalla legge il collaudo è sostituibile dal Certificato di Regolare Esecuzione;

- d) adibire l'opera realizzata agli usi prefigurati nella proposta originaria e mantenerne la destinazione funzionale e la titolarità per i successivi vent'anni.

## **Articolo 5**

### *(Erogazione dei finanziamenti)*

1. Il finanziamento pari a euro \_\_\_\_\_ sarà erogato con le modalità prescritte all'art. 15 dell'Avviso, come meglio specificate al successivo comma 3.
2. L'erogazione di ciascuna quota di finanziamento è subordinata alla positiva verifica effettuata da Città metropolitana con le modalità di cui al successivo articolo 6.
3. Il finanziamento è erogato con le seguenti modalità:
  - a) la quota di finanziamento pari al 30%, prevista all'articolo 15, comma 1, dell'Avviso, è erogata alla stipula della presente Convenzione;
  - b) la quota di finanziamento, pari al 30%, è erogata previa verifica del ricevimento della comunicazione attestante l'esatto adempimento degli impegni strumentali di cui alle lettere a), b) e c), del comma 3 del precedente articolo 4, con attestazione della corretta esecuzione dei lavori corrispondenti al primo stato di avanzamento;
  - c) la quota di finanziamento, pari al 20%, è erogata previa attestazione della corretta esecuzione del 70% dei lavori corrispondenti al secondo stato di avanzamento;
  - d) il saldo del finanziamento è erogato in seguito alla presentazione del verbale di collaudo o CRE, accompagnata da una relazione circa i tempi e le modalità di effettiva apertura alla fruizione del pubblico dell'opera.
4. L'Ente gestore resta estraneo a qualunque contenzioso relativo a espropri e vicende contrattuali ed esecutive, ivi comprese procedure (accordo bonario, etc.) o contenziosi conseguenti all'iscrizione di riserve da parte del soggetto esecutore. Il Comune beneficiario si impegna a manlevare l'Ente gestore per il caso di esborsi anche di natura difensiva. Resta a carico del Comune beneficiario ogni e qualsiasi maggiore onere economico, anche eventualmente richiesto a qualunque titolo da terzi, eccedente rispetto al finanziamento ammesso ed erogato, circostanza che comunque non esenterà il Comune beneficiario dal completare l'opera entro il termine assegnato.
5. L'Ente gestore è estraneo a qualsivoglia rapporto nascente con terzi in dipendenza, relazione e/o connessione con l'intervento finanziato.
6. Laddove dovessero verificarsi eventuali economie di gestione relative al finanziamento assegnato per la realizzazione del progetto, le risorse finanziarie residue saranno riassegnate al Fondo PMRR, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 8 della presente Convenzione.

## **Articolo 6**

### *(Modalità di monitoraggio)*

1. Il Comune beneficiario, ai sensi dell'art. 15, comma 3 dell'Avviso, si impegna ad inviare semestralmente una relazione di monitoraggio circa l'andamento dei lavori in conformità al contratto di affidamento e circa la conformità ai profili di matrice ambientale connotativi del progetto.

2. L'Ente gestore può in ogni momento invitare il Comune beneficiario a rendere, entro un congruo termine, chiarimenti e/o a depositare documenti, giustificativi, circa l'andamento delle attività esecutive, anche con riferimento al comma 4, lettera b) del precedente art. 4. Del pari l'Ente gestore può indire sessioni di verifica in contraddittorio con il Comune beneficiario.
3. Il monitoraggio degli interventi avviene, in quanto compatibile, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, anche attraverso l'implementazione di un sistema informativo specifico.
4. Il Comune beneficiario si impegna a comunicare i dati attraverso il prospetto indicativo del set informativo predisposto dall'Ente gestore al fine di garantire l'efficacia del monitoraggio dello stato di adempimento degli interventi finanziati. Dagli esiti del monitoraggio possono derivare indicazioni nel senso dell'introduzione di novazioni della presente Convenzione, dell'opportunità di iniziative correttive alle quali il Comune beneficiario dovrà conformarsi entro il termine assegnato, ovvero, indicazioni circa l'attivazione dei rimedi negoziali a tutela dell'Ente gestore.
5. I rendiconti finanziari accompagnati dalle relazioni sugli stati di avanzamento dei lavori di cui all'articolo 5 devono essere corredati da idonea documentazione probatoria (fatture, note debito, bonifici, ricevute fiscali, etc.) in copia conforme, al fine di verificare l'effettivo esborso nonché la coerenza tra il finanziamento assegnato, le spese sostenute, il cronoprogramma e le attività previste dall'intervento.

#### **Articolo 7**

##### *(Verifiche e attività ausiliaria)*

1. L'Ente gestore, al fine di verificare l'effettiva realizzazione e la conformità rispetto all'intervento assegnatario del finanziamento, accerta la corrispondenza delle opere e delle misure eseguite con quelli proposti e il rispetto del cronoprogramma e, ove necessario, formula prescrizioni finalizzate a garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto. Inoltre, esamina eventuali criticità relative a ritardi nell'acquisizione delle autorizzazioni e/o dei nulla osta non imputabili al Comune beneficiario ed eventuali proposte di rimodulazione degli interventi.
2. Al fine di consentire all'Ente gestore le predette verifiche, il Comune beneficiario si impegna a garantire l'audizione del responsabile unico del procedimento per verificare lo stato di avanzamento dei progetti, il rispetto del cronoprogramma e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici, anche al fine di coadiuvare il Comune beneficiario e proporre eventuali rimodulazioni;
3. Il Comune beneficiario deve consentire all'Ente gestore la più ampia collaborazione, l'accesso alla documentazione, ai cantieri e agli altri luoghi di esecuzione dell'intervento per l'espletamento dell'attività di verifica, nonché deve assicurare qualsivoglia assistenza necessaria per l'espletamento delle suddette verifiche.
4. Tali verifiche non sollevano comunque il Comune beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori e del rispetto delle procedure di legge.

#### **Articolo 8**

##### *(Spese ammissibili)*

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 dell'Avviso sono ammesse a finanziamento:

- a) le spese tecniche di progettazione, verifica, validazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo;
  - b) le spese relative alla realizzazione dell'intervento oggetto della proposta.
2. Sono esclusi dal finanziamento, come disposto dal comma 5 dell'art. 5 dell'Avviso:
    - a) gli interventi in corso di esecuzione e/o già terminati e/o già finanziati alla data di pubblicazione dell'Avviso;
    - b) le spese già impegnate alla data di pubblicazione dell'Avviso;
    - c) le spese ascrivibili al Titolo I del Bilancio, ad eccezione di quelle riferibili agli interventi della Missione 1;
    - d) le spese per espropri;
    - e) le spese per l'acquisto di immobili;
    - f) gli oneri di gestione.
  3. In caso di varianti in corso d'opera o aggiornamento dei prezzi, la maggiore spesa resta a carico del Comune beneficiario.
  4. In caso di ribasso d'asta e quindi di minore spesa relativa rispetto al contributo assegnato, lo stesso potrà essere utilizzato nel caso di cui al comma precedente ovvero dovrà essere restituito all'Ente gestore a conguaglio in sede di collaudo.

#### **Articolo 9**

*(Responsabilità esclusiva del Comune beneficiario)*

1. Il Comune beneficiario è l'unico soggetto responsabile dell'esecuzione del progetto; conseguentemente l'Ente gestore non risponde degli eventuali inadempimenti del Comune beneficiario alle obbligazioni assunte nei confronti di appaltatori, di concessionari e/o di qualsivoglia ulteriore soggetto.
2. L'Ente gestore non è responsabile di qualsivoglia eventuale danno che possa derivare dalla realizzazione dell'intervento o da parte del Comune beneficiario.

#### **Articolo 10**

*(Sospensione e decadenza del finanziamento)*

1. Qualora ad esito del monitoraggio di cui agli articoli precedenti l'Ente gestore riscontri l'esistenza di un grave inadempimento, di un grave ritardo nella realizzazione dell'intervento, ovvero di inadempienza degli obblighi di rendicontazione, può disporre la sospensione dell'erogazione del finanziamento, nonché la decadenza dello stesso. In tal caso si procederà alla riassegnazione delle risorse secondo l'ordine della graduatoria delle proposte di intervento afferenti alla medesima Missione, approvata con Decreto del Sindaco metropolitano RG n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_.
2. In particolare, l'Ente gestore può disporre la decadenza qualora verifichi, tra gli altri, i seguenti inadempimenti da parte del Comune beneficiario:
  - a) omessa comunicazione di quanto previsto dal comma 3, dell'articolo 4 della presente Convenzione;
  - b) ritardi di oltre sessanta giorni nell'esecuzione del cronoprogramma o mancato rispetto del progetto;
  - c) mancata disponibilità del cofinanziamento pubblico e/o privato previsto nel progetto;
  - d) omessa presentazione, entro i termini previsti, dell'intera documentazione necessaria per l'attività

di monitoraggio e/o rendicontazione;

e) utilizzo del finanziamento non in coerenza con le finalità e le previsioni dell'intervento ammesso.

3. Qualora riscontri il ricorrere di una delle ipotesi richiamate al comma precedente, l'Ente gestore contesta, tramite posta elettronica certificata, le violazioni al responsabile unico del procedimento del Comune beneficiario, il quale potrà fornire, entro il termine di venti giorni dal ricevimento, motivate giustificazioni ed eventuali documenti rilevanti a comprova.
4. Qualora il Comune beneficiario non fornisca alcuna giustificazione o le giustificazioni addotte non siano ritenute idonee o sufficienti, l'Ente gestore, con atto motivato in relazione allo stato di avanzamento dell'intervento e agli inadempimenti riscontrati, procede alla contestazione della violazione accertata e alla sospensione dell'erogazione del finanziamento.
5. L'Ente gestore, qualora ritenga che le violazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo pregiudichino la realizzazione degli obiettivi dell'intervento, ovvero qualora la violazione che ha originato la sospensione del finanziamento non venga rimossa, dispone la decadenza dalla graduatoria e, conseguentemente, dal finanziamento, procedendo alla riassegnazione delle risorse al Fondo PMRR.
6. In caso di decadenza, il Comune beneficiario è tenuto a restituire entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione le somme eventualmente già erogate, che saranno riassegnate al Fondo PMRR. Qualora il Comune beneficiario non restituisca le somme erogate entro il predetto termine, gli importi, maggiorati di interessi e delle spese di recupero, potranno essere direttamente trattenuti sui prossimi trasferimenti di Città metropolitana di Milano ovvero recuperati anche in via giurisdizionale.

#### **Articolo 11**

*(Spese)*

1. Tutte le spese e gli oneri connessi e conseguenti alla stipula della presente Convenzione, anche fiscali, sono ad esclusivo carico del Comune beneficiario.

#### **Articolo 12**

*(Comunicazioni)*

1. Tutte le comunicazioni della presente Convenzione devono essere effettuate mediante PEC da inviarsi ai seguenti indirizzi:
  - a) all'Ente gestore \_\_\_\_\_;
  - b) al Comune beneficiario: \_\_\_\_\_;
2. Tutte le comunicazioni di cui alla presente Convenzione si considereranno conosciute dal destinatario, dalla data di conferma di ricezione indicata nel rapporto di spedizione.

#### **Articolo 13**

*(Trattamento dei dati)*

1. Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 - Codice per la protezione dei dati personali - le Parti dichiarano di essere informate circa l'impiego dei dati personali che verranno utilizzati nell'ambito dei

trattamenti automatizzati e cartacei di dati ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione.

**Articolo 14**

*(Conservazione degli atti)*

1. La presente Convenzione è sottoscritta dalle Parti in forma digitale e sarà conservata agli atti di ciascun Ente.
2. La presente Convenzione è trasmessa ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Milano,

Per Città metropolitana di Milano

Il Vicesindaco metropolitano

\_\_\_\_\_

Per il Comune di \_\_\_\_\_

Il Sindaco pro tempore \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_